

AREA 2 – Servizio 5
Registro Imprese, REA, Albo artigiani, Suap

OGGETTO: RIFIUTO ISTANZE RELATIVE AL DEPOSITO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E NON REGOLARIZZATE NEI TERMINI
DI LEGGE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2

VISTE le istanze(mod B₂) – di cui all' allegato elenco (A), presentate da organismi societari, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o della sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, ovvero impiego di errato modello base, ecc.)

CONSIDERATO che l'Ufficio ha provveduto a richiedere in via telematica le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell'art. 11 comma 11 del DPR 7 Dicembre 1995,n°581;

ACCERTATO che è trascorso il termine di cui sopra senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'ufficio Registro Imprese;

CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da quest'Ufficio costituiscono altresì legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art.10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette istanze, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato nei fatti di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate per le motivazioni tutte riportate nella modulistica agli atti e che qui si richiama per relationem;

RILEVATO che, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, si reputa opportuno adottare un unico provvedimento;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Registro delle imprese provvederà a comunicazione singola del presente provvedimento e delle sue motivazioni e a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta nell' allegato elenco;

VISTI:

- la legge 580/93;
- il D.P.R. 581/1995;
- gli artt. 2188 CC e 2435 CC;
- la legge 241/1990;

TUTTO ciò premesso,

CONSIDERATO che la scrivente è Conservatore del Registro delle imprese di Cosenza come da Delibera di Giunta camerale n. 51 del 11.09.2013, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 20.07.2013 ;

DETERMINA

1. il rifiuto delle istanze relative a deposito di Bilanci nel registro delle imprese poiché carenti nella documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta o errata, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell'elenco A allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. la notifica del provvedimento di rifiuto alle imprese interessate mediante comunicazione all'indirizzo PEC delle stesse, ovvero tramite lettera raccomandata a/r;

Il personale del Registro delle imprese porrà in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito camerale;

Contro il presente atto è ammesso, entro 8 gg, dalla notifica, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cosenza, ai sensi degli artt. 2189 c.c. ed art.11 commi 11 e 12 del D.P.R. 581/95;

Avv. Erminia GIORNO